

Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR)

Modifica dell'8 giugno 2007

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Gli allegati 1 e 2 dell'ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990¹ sui rifiuti sono modificati secondo le versioni qui annesse.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2007.

8 giugno 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 814.600

Allegato 1
(art. 32)

Rifiuti autorizzati nei vari tipi di discarica

N. 1 lett. c e 13

1 Discarica per materiali inerti

Nelle discariche per materiali inerti si possono depositare soltanto:

- c. residui vetrificati di cui alla cifra 13.

13 Residui vetrificati

I residui vetrificati possono essere depositati nelle discariche per materiali inerti se sono soddisfatte le seguenti esigenze:

- a. i residui vetrificati devono derivare da un processo dal quale risulta una massa fusa omogenea. Ciò è garantito se la massa fusa raggiunge una temperatura di almeno 1200 °C;
- b. il tenore di ossido di silicio deve essere almeno pari al 25 per cento del peso e il rapporto di peso tra l'ossido di silicio e l'ossido di calcio deve essere almeno pari a 0,54;
- c. prima di essere conferiti in discarica, i residui vetrificati non devono essere macinati;
- d. la solubilità dei residui vetrificati deve essere bassa al punto tale che, dopo tre giorni di lisciviazione a 90 °C, le concentrazioni riscontrate nell'eluato siano inferiori rispettivamente a 12 mg/l per il silicio e a 15 mg/l per il calcio. Per effettuare il test di eluizione si utilizza la frazione compresa tra 100 e 125 µm dei residui vetrificati macinati. 50 mg dei residui macinati vengono esaminati in 100 ml d'acqua;
- e. i metalli particolari contenuti nei rifiuti devono essere recuperati prima, durante o dopo il processo termico con metodi conformi allo stato della tecnica;

- f. il tenore di metalli pesanti nei residui vetrificati non può superare i seguenti valori limite:

Metallo pesante	Valore limite
Piombo	1000 mg/kg
Cadmio	10 mg/kg
Cromo	4000 mg/kg
Rame	3000 mg/kg
Nichel	500 mg/kg
Zinco	6000 mg/kg

Nell'ambito dell'autorizzazione di gestione, l'autorità può, nei singoli casi e previo consenso dell'Ufficio federale, ammettere concentrazioni di metalli pesanti più elevate, se ciò garantisce un minor inquinamento dell'ambiente rispetto ad altri metodi di smaltimento;

- g. i residui vetrificati devono essere depositati in modo tale da escludere uno scambio di sostanze con altri rifiuti.

Allegato 2
(art. 30)

Esigenze concernenti l'ubicazione, la sistemazione e la chiusura definitiva di una discarica

N. 1 cpv. 4, 5, 5^{bis}, 6 e 22 cpv. 1

1 Ubicazione

⁴ Occorre provare che la prevista ubicazione si trova al di fuori del settore di protezione delle acque A_u secondo l'articolo 29 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 28 ottobre 1998² sulla protezione delle acque; sono fatte salve le disposizioni di cui al capoverso 5.

⁵ Le discariche per materiali inerti possono essere sistemate nella zona limitrofa del settore di protezione delle acque A_u se:

- a. è presente una barriera geologica naturale spessa almeno 2 m e in larga parte omogenea (con un coefficiente di permeabilità medio k di al massimo $1,0 \times 10^{-7}$ m/s in ogni direzione); o
- b. il sottosuolo è consolidato secondo le regole del genio civile con almeno 3 strati di materiale minerale omogeneo (con un coefficiente di permeabilità medio k di al massimo $1,0 \times 10^{-8}$ m/s) il cui spessore complessivo sia di almeno 60 cm.

^{5bis} Nel caso delle discariche per sostanze residue e delle discariche reattore occorre inoltre provare che:

- a. è presente una barriera geologica naturale spessa almeno 7 m e in larga parte omogenea (con un coefficiente di permeabilità medio k di al massimo $1,0 \times 10^{-7}$ m/s in ogni direzione); o
- b. una barriera geologica naturale spessa almeno 2 m e in larga parte omogenea (con un coefficiente di permeabilità medio k di al massimo $1,0 \times 10^{-7}$ m/s in ogni direzione) e integrata secondo le regole del genio civile con almeno 3 strati di materiale minerale omogeneo (con un coefficiente di permeabilità medio k di al massimo $1,0 \times 10^{-8}$ m/s) il cui spessore complessivo sia di almeno 60 cm.

⁶ Le prove di cui ai capoversi 3–^{5bis} vanno fornite mediante indagini geologiche e idrogeologiche.

22 Impermeabilizzazione

¹ Il fondo e i fianchi delle discariche devono essere resi impermeabili. Fanno eccezione le discariche per materiali inerti per le quali è stata fornita la prova ai sensi della cifra 1 capoverso 4 o il cui sottosuolo è consolidato secondo la cifra 1 capoverso 5 lettera b.

